

STATUTI E LEGGI ELETTORALI				
Sistema elettorale				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA ROMAGNA
<p>Art. 13</p> <p>1. Il Consiglio è composto di cinquanta membri. Sono eletti alla carica di consigliere regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta la cui lista o coalizione di liste ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello della lista o della coalizione di liste che hanno ottenuto la maggioranza dei voti validi.</p> <p>2. Il sistema di elezione e la disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità sono regolati dalla legge, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. La legge elettorale può prevedere l'attribuzione di seggi aggiuntivi al fine di garantire la formazione di una stabile maggioranza in seno al Consiglio.</p>		<p>Art. 15</p> <p>1. Il Consiglio è composto da 50 membri.</p> <p>Art 59</p> <p>5.bis Il numero dei membri del Consiglio regionale di cui all' art.15 dello Statuto può essere aumentato, ai sensi dell'art.15, comma13, nn. 6,7,8 della legge 18 febbraio 1968 n.108 così come modificata dalla legge 23 febbraio 1995 n.43, e dall' art.5, comma1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1.¹</p> <p>Art. 38</p> <p>1. Nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla normativa statale, la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri, disciplina:</p> <p>a) il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta</p>	<p>Art. 28</p> <p>1. Il Consiglio regionale è costituito da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale e diretto, secondo quanto dispone la legge elettorale regionale.</p> <p>Art. 29</p> <p>5. I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.</p> <p>Art. 49</p> <p>1. Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente alla elezione del Consiglio regionale di cui è componente.</p>	

¹ Comma aggiunto dalla legge di revisione statutaria approvata in seconda lettura il 10 gennaio 2005 inerente "integrazione della LR 19 ottobre 2004 n.25 recante : Statuto della regione Calabria" pubblicata nel supplemento ordinario n.8 al n 24 del Bur 31.12 2004.

STATUTI E LEGGI ELETTORALI				
Sistema elettorale				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA ROMAGNA
<p>Art. 28</p> <p>5. In caso di morte, decadenza o dimissioni del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, la cui lista o coalizione di liste ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello della lista o della coalizione di liste che hanno ottenuto la maggioranza dei voti validi, l'Ufficio di Presidenza lo sostituisce con le modalità stabilite dalla legge elettorale, ferma restando la convalida.</p> <p>Art. 43</p> <p>1 Il Presidente della Giunta.... indice le elezioni regionali 2. Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto al momento delle elezioni del Consiglio regionale secondo le disposizioni</p>		<p>regionale nonché dei Consiglieri regionali;</p> <p>b) le modalità di indizione delle elezioni politiche regionali;</p> <p>c) le modalità di proclamazione degli eletti al Consiglio;</p> <p>d) la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia.</p> <p>Art. 33</p> <p>1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale diretto, secondo le modalità dettate dalla legge elettorale regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.</p>		<p>Art 45</p> <p>(2.La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere regionale.)²</p>

² Il periodo è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 379/2004.

STATUTI E LEGGI ELETTORALI				
Sistema elettorale				
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
<p>Art. 19</p> <p>1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto. Ne fanno parte settanta consiglieri e il Presidente della Regione.</p> <p>2. Il sistema elettorale è stabilito dalla legge regionale, approvata con la maggioranza dei componenti del Consiglio, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, in modo da garantire, comunque, la rappresentanza consiliare a ciascuna provincia del Lazio.....</p> <p>3. Con legge regionale sono disciplinati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione, dei componenti della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali</p> <p>Art. 40</p> <p>1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.</p> <p>2. La legge regionale di cui all'articolo 19, comma 2, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione.</p>	<p>Art. 14</p> <p>1. La legge elettorale regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato e dallo Statuto, disciplina le modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali, nonché i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.</p> <p>2. Il Presidente della Giunta e i Consiglieri sono eletti a suffragio universale diretto e contestuale.</p> <p>3. La legge elettorale regionale e le sue eventuali modifiche sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri regionali.</p> <p>Art. 15</p> <p>1. Il Consiglio regionale rappresenta la Comunità regionale. Il Consiglio è composto da non più di cinquanta consiglieri oltre il Presidente della Giunta</p>		<p>Art. 6</p> <p>2. Il sistema di elezione e la disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente, degli assessori e dei consiglieri regionali sono regolati dalla legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.</p> <p>Art. 7</p> <p>1. Il Presidente della giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto in concomitanza con l'elezione del Consiglio regionale e fa parte dell'organo consiliare.</p> <p>Art. 11</p> <p>2. Il Consiglio è composto da quarantadue consiglieri.</p>	

STATUTI E LEGGI ELETTORALI

Sistema elettorale

PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p>Art. 17</p> <p>1. Il Consiglio regionale è composto da sessanta Consiglieri.</p> <p>2. Il Consiglio è eletto a suffragio universale, diretto, personale e segreto, con voto libero e uguale, da tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età e che risiedono nel territorio della Regione.</p> <p>3. Le norme sulla composizione, l'elezione, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza dei Consiglieri, sono stabilite con legge regionale nel quadro dei principi fondamentali definiti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.</p> <p>4. La legge elettorale regionale e le sue modifiche sono approvate con la maggioranza dei tre quinti dei Consiglieri assegnati al Consiglio.</p>	<p>Art. 24</p> <p>1. Il Consiglio regionale è composto da settanta consiglieri eletti a suffragio universale dai cittadini, donne e uomini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.</p> <p>2. La legge elettorale regionale è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e ne determina il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.</p> <p>Art. 41</p> <p>1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale dai cittadini, donne e uomini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto, contestualmente</p>	<p>Art. 6</p> <p>1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto con le modalità previste dalla legge elettorale regionale..</p> <p>2. Il numero dei consiglieri è sessantacinque</p> <p>Art. 31</p> <p>1. Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al Consiglio e con le modalità previste dalla legge elettorale regionale,</p> <p>2. Il Presidente della Giunta fa parte del Consiglio ed entra in carica all'atto della proclamazione.</p> <p>3. Il Presidente della Giunta non partecipa alla votazione per l'elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza.</p>	<p>Art. 42</p> <p>1. Il Consiglio regionale è composto da trentasei membri, oltre al Presidente della Giunta regionale. La sua durata in carica è stabilita con legge dello Stato.</p> <p>2. Il sistema di elezione del Consiglio e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri sono disciplinati con legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato.</p> <p>Art. 63</p> <p>1. Il Presidente della Giunta regionale viene eletto direttamente dal corpo elettorale nella stessa scheda utilizzata per le elezioni del Consiglio regionale e con voto espresso a favore di una lista o di un candidato alla Presidenza o congiuntamente di una lista e del candidato alla</p>	

STATUTI E LEGGI ELETTORALI				
Sistema elettorale				
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p>Art. 18 1. Lo <i>status</i> di Consigliere regionale si acquisisce al momento della proclamazione. I Consiglieri entrano nell'esercizio delle proprie funzioni alla prima seduta del Consiglio.</p> <p>Art. 50 1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale, di cui è componente, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale.</p>	<p>alla elezione del Consiglio ed è componente dello stesso.</p> <p>2. La legge elettorale regionale determina il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.</p>		<p>Presidenza ad essa collegato, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dalla legge elettorale regionale.</p> <p>5. Il Presidente eletto può essere rieletto solo per un altro mandato consecutivo.</p> <p>Art 65 2. In particolare il Presidente.....indice le elezioni.</p> <p>Art 66 <i>1. La carica di componente della Giunta è incompatibile con quella di Consigliere regionale.</i> <i>2. Al Consigliere regionale nominato membro della Giunta subentra il primo tra i candidati non eletti nella stessa lista secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale .Il subentrante dura in carica per tutto il periodo in cui il Consigliere mantiene la carica di assessore.</i> <i>3. Qualora prima della fine della legislatura il Consigliere nominato assessore venga revocato o si dimetta dalla carica, riassume le funzioni di Consigliere con effetto dalla data di comunicazione al Consiglio regionale .)</i>³</p>	

³ L'articolo è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 378/2004.

STATUTI E LEGGI ELETTORALI				
Immigrati-Emigrati				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA ROMAGNA
<p>Art. 11 1 Sono elettori della Regione i cittadini maggiorenni, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Abruzzo anche se vivono all'estero; la legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto degli abruzzesi residenti all'estero e ne assicura l'effettività. Tutti gli elettori, anche residenti all'estero, hanno diritto di partecipare ad iniziative popolari ed ai referendum regionali; la legge regola l'esercizio di tali diritti, assicurandone l'effettività.</p>		<p>Non disciplinato</p>	<p>Non disciplinato</p>	<p>Art. 2 1. La Regione ispira la propria azione prioritariamente ai seguenti obiettivi: ... omissis ... f) il godimento dei diritti sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati ed apolidi, assicurando, nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati residenti;</p>

STATUTI E LEGGI ELETTORALI				
Immigrati-Emigrati				
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
Non disciplinato	Non disciplinato		Non disciplinato	

STATUTI E LEGGI ELETTORALI				
Immigrati-Emigrati				
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
Non disciplinato	Non disciplinato	Art. 3 5. La Regione promuove l'effettivo esercizio dei diritti politici ai toscani residenti all'estero. 6. La Regione promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, l'estensione del diritto di voto agli immigrati.	Non disciplinato	

STATUTI E LEGGI ELETTORALI				
Disposizioni concernenti la rappresentanza politica degli interessi femminili				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA ROMAGNA
<p>Art. 6 1. La Regione riconosce e valorizza la differenza di genere e promuove l'uguaglianza dei diritti, garantisce le pari opportunità tra uomini e donne in ogni campo assicurando l'effettiva parità di accesso alle cariche pubbliche ed elettive; adotta programmi, leggi, azioni positive e iniziative atte a garantire e promuovere la presenza equilibrata delle donne e degli uomini nel lavoro, nello svolgimento delle attività di cura, nella rappresentanza e nella partecipazione alla vita sociale, culturale e politica.</p> <p>Art. 80 1. Il Consiglio regionale istituisce la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne. 2. La Commissione opera</p>	---	<p>Art. 2 1. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi: ... omissis ... d) la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, economica e culturale, nonché la promozione della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche elettive;</p> <p>Art. 8 1. La Regione istituisce con legge la Commissione per le pari opportunità.</p> <p>Art. 38. 2. La legge regionale promuove le parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.</p>	<p>Art. 6 2. La Regione rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale, economica e politica ed assicura le azioni di promozione della parità anche nelle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle azioni stesse. 3. La Regione, ai fini di cui al comma 2, adotta programmi, azioni positive ed ogni altra iniziativa tesi a garantire il pieno rispetto dei principi di parità, di pari opportunità e di non discriminazione ed il riequilibrio della rappresentanza tra donne ed uomini nelle cariche elettive nonché a promuovere condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali e la presenza equilibrata dei due generi in tutti gli uffici e le cariche pubbliche.</p> <p>Art. 17 1. Presso la regione Campania sono istituiti:</p>	<p>Art. 2 1. La Regione ispira la propria azione prioritariamente ai seguenti obiettivi: ... omissis ... b) il perseguimento della parità giuridica, sociale ed economica fra donne e uomini e la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di tale principio, compreso l'accesso alle cariche elettive, ai sensi degli articoli 51 e 117 della Costituzione.</p> <p>Art. 41 1. La legge regionale istituisce, presso l'Assemblea legislativa, la Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini, ne stabilisce la composizione ed i poteri, disciplinando le modalità che ne garantiscano il funzionamento.</p> <p>Art. 43 2. Le nomine degli assessori e le altre nomine di competenza del Presidente</p>

STATUTI E LEGGI ELETTORALI				
Disposizioni concernenti la rappresentanza politica degli interessi femminili				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA ROMAGNA
<p>per la valorizzazione delle differenze di genere e per il superamento di ogni discriminazione; esercita le funzioni consultive e di proposta in relazione all'attività del Consiglio e della Giunta nelle materie di competenza; è preposta alla valutazione dell'impatto equitativo di genere sulle politiche regionali.</p>			<p>a) la commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna;</p> <p>b) la consulta regionale femminile, organo consultivo che svolge anche indagini conoscitive sulla condizione della donna;</p> <p>Art 49 3. Il presidente della Giunta nomina, nel pieno rispetto del principio di un equilibrata presenza di donne ed uomini, i componenti della Giunta.....</p>	<p>si ispirano anche ai principi di pari opportunità di accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive, di cui agli articoli 51 e 117 della Costituzione e alla lettera b) dell'articolo 2.</p> <p>Art. 53 3. Il Regolamento definisce le procedure, le modalità e gli strumenti di cui al comma 1 (valutazione preventiva della qualità e dell'impatto delle leggi; forme di monitoraggio sugli effetti e sui risultati conseguiti in rapporto alle finalità perseguite) e il coinvolgimento delle Commissioni assembleari e della Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini di cui all'articolo 41.</p>

STATUTI E LEGGI ELETTORALI				
Disposizioni concernenti la rappresentanza politica degli interessi femminili				
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
<p>Art. 6 6. (La Regione)Rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità delle donne e degli uomini e nei vari settori di attività attraverso l'attivazione di azioni positive. Garantisce le pari opportunità tra donne e uomini nell'esercizio delle funzioni regionali ed assicura l'equilibrio tra i sessi nelle nomine e designazioni di competenza degli organi regionali.</p> <p>Art. 19 2.....La legge elettorale promuove la parità di accesso tra uomini e donne alla carica di consigliere regionale, anche mediante azioni positive.</p> <p>Art 45 1. Della Giunta regionale fa parte, oltre al Presidente della Regione, un numero di componenti non superiore a sedici</p>	<p>Art. 2 1. La Regione: ... omissis ... b) assicura, con azioni positive, le pari opportunità in ogni campo, sulla base dei principi di pari diritti e pari trattamento tra le donne e gli uomini.</p>		<p>Art. 3 2. La Regione valorizza la differenza di genere in ogni campo ed attività operando al fine di garantire condizioni di effettiva parità a donne e uomini. Le leggi regionali garantiscono parità di accesso a donne e uomini alle cariche elettive e negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta.</p> <p>Art. 7 2. il Presidente della giunta illustra il programma del governo regionale e presenta gli assessori,, scegliendoli anche al di fuori dei componenti del Consiglio e garantendo la rappresentanza di entrambi i sessi.</p>	

STATUTI E LEGGI ELETTORALI				
Disposizioni concernenti la rappresentanza politica degli interessi femminili				
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
<p>....Nella composizione della Giunta deve essere assicurata un' equilibrata presenza dei due sessi e comunque tale che il numero degli assessori appartenenti allo stesso sesso non sia superiore ad undici</p> <p>Art. 73 1. La Consulta femminile regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica sostanziale fra donne e uomini è organismo autonomo, con sede presso il Consiglio regionale. 2. Opera per la valorizzazione delle differenze di genere e per il superamento di ogni discriminazione diretta. Esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali. 3. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina la partecipazione della Consulta ai procedimenti consiliari.</p>			<p>Art. 54 1. La Regione istituisce la Commissione per le pari opportunità, con sede presso il Consiglio regionale, per garantire le condizioni di effettiva parità a donne e uomini ai sensi dell'articolo 3, comma 2. 2. La legge regionale stabilisce la composizione, le funzioni e le modalità di organizzazione e funzionamento, garantendone l'indipendenza.</p>	

STATUTI E LEGGI ELETTORALI				
Disposizioni concernenti la rappresentanza politica degli interessi femminili				
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p>Art. 13</p> <p>1. La Regione garantisce le pari opportunità tra uomini e donne e opera per rimuovere , con apposite leggi e provvedimenti , ogni ostacolo che impedisce la piena parità nella vita sociale politica , culturale ed economica.</p> <p>2. La legge assicura uguali condizioni di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive nonché negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta regionale.</p> <p>Art. 93</p> <p>1. La Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini opera per rimuovere gli ostacoli in campo economico, sociale e</p>	<p>Art. 6</p> <p>1. La Regione garantisce in ogni campo dell'attività politica, sociale , familiare, scolastica, professionale e lavorativa il principio della parità tra i sessi, valorizzando la consultazione degli organismi di parità e pari opportunità istituiti con legge regionale ai sensi degli articoli 3 e 51 della Costituzione italiana.</p> <p>2. La legge regionale promuove parità di accesso fra donne e uomini alle cariche elettive e pubbliche, allo scopo di favorire l'equilibrio della presenza fra generi.</p>	<p>Art. 4</p> <p>1. La Regione persegue tra le finalità prioritarie:</p> <p>f) il diritto alle pari opportunità fra donne e uomini e alla valorizzazione della differenza di genere nella vita sociale, culturale, economica e politica, anche favorendo un'adeguata rappresentanza di genere nei livelli istituzionali e di governo e negli enti pubblici;</p>	<p>Art. 7</p> <p>1. La Regione opera per attuare la piena parità tra uomini e donne nella vita sociale, culturale, economica e politica anche con l'adozione di azioni positive. In particolare promuove, con appositi provvedimenti, pari condizioni per l'accesso alle cariche elettive.</p> <p>Art. 42</p> <p>3. La legge elettorale prevede incentivi e forme di sostegno a favore del sesso sottorappresentato.</p> <p>Art. 62</p> <p>1. La Regione istituisce il Centro per le pari opportunità, quale organismo regionale di parità, che concorre con il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente</p>	

STATUTI E LEGGI ELETTORALI				
Disposizioni concernenti la rappresentanza politica degli interessi femminili				
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p>culturale, che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità sociale sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto.</p> <p>2. La legge regionale istituisce la Commissione, ne stabilisce la composizione ed i poteri e dispone in ordine alle modalità che ne garantiscano il funzionamento.</p>		<p>Art. 55</p> <p>1. La commissione per le pari opportunità fra donne e uomini è istituita con legge.</p> <p>2. La commissione è organismo autonomo, con sede presso il consiglio regionale</p> <p>3. La commissione esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali, funzioni di controllo e monitoraggio sulle politiche regionali ai fini dell'applicazione dei principi di non discriminazione e di pari opportunità fra donne e uomini, funzioni di verifica sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 117, comma settimo, della Costituzione.</p> <p>4. Il regolamento interno disciplina la partecipazione della commissione ai procedimenti consiliari.</p>	<p>alla eliminazione delle discriminazioni fra i sessi e alla promozione di politiche di genere.</p> <p>2. Il Centro esprime pareri e formula proposte sugli atti di competenza del Consiglio regionale e della Giunta, che abbiano incidenza nelle materie che riguardano le politiche di genere.</p> <p>3. La legge regionale disciplina la composizione e il funzionamento del Centro</p>	